



**C O M U N E D I N O R M A**

Piazza I° Maggio, 13 – 04010

Tel. 0773/352808 – Fax 0773/354186 – [www.comunedinorma.it](http://www.comunedinorma.it)

P.I. 00125240598

**SETTORE 3: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**REGOLAMENTO  
DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N.                      DEL**

## **INDICE**

### **CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Priorità di accesso agli interventi
- Art. 5 Minimo vitale - definizione

### **CAPO 2 – LE PRESTAZIONI**

- Art. 6 Criteri generali per l'accesso alle prestazioni
- Art. 7 Forme d'Intervento
- Art. 8 Modalità per l' accesso alle prestazioni
- Art. 9 Documentazione da allegare alla richiesta d'assistenza.
- Art. 10 Istruttoria della domanda
- Art. 11 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

### **CAPO 3 – MODALITA' D'INTERVENTO**

- Art. 12 Tipi di intervento
- Art. 13 Contenuto delle prestazioni
- Art. 14 Motivi di esclusione dalle prestazioni di assistenza economica

### **CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 15 Verifica e controlli
- Art. 16 Azione di Rivalsa
- Art. 17 Abrogazioni e rinvio dinamico.
- Art. 18 Reclami.
- Art. 19 Tutela dei dati.
- Art. 20 Entrata in vigore.
- Art. 21 Pubblicità.

## **APPENDICE**

- 1)- Modulo per la richiesta di contributo economico

## CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Norma, i criteri e le modalità per l'erogazione di interventi di assistenza economica a favore di persone sole e famiglie, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, garantendo ad ogni cittadino un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita. L'erogazione di tali interventi di assistenza economica viene attuata compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

#### **A tal fine si applicano:**

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui ai decreti legislativi 109/98, e 130/2000 e s.m.i., nonché ai D.P.C.M. 221/99 e 242/2001 (I.S.E.E. Indicatore della situazione Economica equivalente)

### Art. 2 Finalità

Gli interventi di cui al presente Regolamento, si prefiggono, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Obiettivo fondamentale, secondo quanto precisato nel primo Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 è garantire il benessere sociale, tutelando il diritto a star bene, al fine di aiutare le persone a sviluppare e conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione e ad essere membri attivi della società affrontando positivamente le responsabilità quotidiane. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori, si uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità. Gli interventi economici devono essere attivati e motivati da un Progetto Individuale di integrazione e inserimento sociale. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi, e relative entità, appropriati alle specifiche situazioni.

### Art. 3 Destinatari degli interventi

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica, disciplinati dal presente Regolamento, **i residenti nel territorio comunale** che versino in condizioni di disagio economico, derivante da mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari di vita del nucleo familiare.

Nel rispetto degli accordi internazionali, con modalità e limiti definiti dalle leggi vigenti, il diritto ad usufruire degli interventi spetta anche ai:

1. cittadini dell'Unione Europea ed ai loro familiari;
2. cittadini non comunitari individuati ai sensi dell'art. 11 del T.U. 286/98, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
3. apolidi, richiedenti asilo politico.

I cittadini di cui ai commi 1, 2, 3 devono essere residenti nel territorio comunale.

Gli interventi di assistenza economica sono assicurati altresì alle persone occasionalmente presenti o dimoranti nel territorio comunale, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

Le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

#### **Art. 4 Priorità di accesso agli interventi**

Il presente Regolamento, in linea con la prospettiva universalistica che contraddistingue la legge quadro 328/2000, attribuisce una priorità nell'accesso agli interventi assistenziali nei confronti di:

- soggetti in condizione di povertà e con limitato reddito;
- soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti ad interventi dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Per ogni situazione sarà dato maggior riguardo a quei nuclei familiari con presenza di figli minori e/o portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92.

#### **Art. 5 Minimo vitale - definizione**

Per Minimo Vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale.

In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a delle esigenze fondamentali. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale limite.

Il Comune di Norma, assume, quale valore economico del minimo vitale un I.S.E.E. pari a € 3.098,74, da rivalutarsi secondo l'indice annuale ISTAT relativo al costo della vita.

### **CAPO 2 – LE PRESTAZIONI**

#### **Art. 6 Criteri generali per l'accesso alle prestazioni**

Accedono ai contributi economici previsti dal presente Regolamento i cittadini iscritti all'anagrafe del Comune di Norma che alla data di presentazione della domanda:

- a) Abbiano una situazione economica, risultante dalla attestazione ISEE, pari o inferiore a € 3.098,74;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare, sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali;
- c) Siano privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- d) Siano privi di stabile occupazione, ovvero occupati con reddito insufficiente;

Il Servizio Sociale, sulla base del Progetto Individuale di cui all'art. 2, potrà prevedere interventi in deroga alla soglia di accesso nei casi in cui il valore ISEE non si discosti in modo significativo da tale soglia.

#### **Art. 7 Forme d'Intervento**

Le forme di intervento economico si articolano in:

- 1) Assistenza economica ordinaria (continuativa o temporanea);
- 2) Assistenza economica straordinaria "Una tantum";
- 3) Assistenza economica finalizzata (assegno civico).

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente Regolamento, non hanno diritto di continuità per gli anni successivi.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili in bilancio.

Nella determinazione del contributo si terrà conto di altri eventuali contributi e agevolazioni a vantaggio del nucleo familiare richiedente. (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, assegni familiari, borse di studio e rimborso libri, ecc.)

### **Art. 8 Modalità per l' accesso alle prestazioni**

Le persone che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento devono presentare domanda all'assistente sociale del Servizio Sociale del Comune, indirizzata al Responsabile del Settore Servizi Sociali, redatta su apposito modulo e corredata della necessaria documentazione.

### **Art. 9 Documentazione da allegare alla richiesta d'assistenza.**

L'istanza redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;
2. Certificato di disoccupazione ( o autocertificazione) di tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa (al compimento del 16° anno di età) aggiornato;
3. Documentazione relativa ad eventuale licenziamento/mobilità;
4. Documentazione relativa ad accertamenti di invalidità;
5. Certificazione medica (se occorre);
6. Certificato di detenzione o dimissioni dal carcere (se occorre);
7. Sentenza di separazione legale o di divorzio con provvedimento dell'autorità giudiziaria (se occorre);
8. Denunce relative a mancato assegno di mantenimento;
9. Permesso/carta di soggiorno;
10. Ultima ricevuta di affitto con relativo contratto di locazione;
11. Documentazione relativa a mutui o finanziamenti;
12. Ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute o da sostenere;
13. Documentazione e/o certificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.
14. Ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della pratica,

Il richiedente dovrà dichiarare altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

La documentazione sopra indicata dovrà essere rinnovata ad ogni presentazione di istanza.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va inserita nel protocollo generale dell'Ente.

### **Art. 10 Istruttoria della domanda**

L'assistente sociale esamina con il richiedente i motivi che determinano la richiesta e provvede a completare la domanda con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

1. gli interventi in atto e quelli programmati;
2. il progetto individuale di integrazione/inserimento e la proposta sull'entità del sussidio da erogare;

3. il parere dell'operatore, che per i nuovi casi deve preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.

Nella predisposizione dell'istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, l'assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo delle amministrazioni comunali competenti per territorio di residenza del richiedente. La domanda completata viene quindi protocollata dall'assistente sociale che è anche responsabile del procedimento. Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 45 giorni dalla data di protocollazione.

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione scritta dell'esito del procedimento.

### **Art. 11 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale (art.443 del C.C.5) avanzate dal richiedente.

A tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

## **CAPO 3 – MODALITA' D'INTERVENTO**

### **Art. 12 Tipi di intervento**

#### **1. ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA**

Si tratta di un intervento economico mensile a beneficio di nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente le esigenze fondamentali della vita.

Tale forma di assistenza può essere concessa in due forme:

- A) Assistenza economica continuativa
- B) Assistenza economica temporanea

#### **A) Assistenza economica continuativa**

Consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o di convivenza, o a persone sole, che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo, salvo nei casi descritti successivamente.

L'erogazione del sussidio non potrà essere superiore a € 150,00 mensili e non superare i 12 mesi nel corso dell'anno solare.

Potrà essere rinnovato e interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Qualora le condizioni psico - fisiche del richiedente lo consentano, l'assistenza economica continuativa potrà essere concessa sotto forma di espletamento di attività lavorativa per conto dell'Amministrazione Comunale attraverso un progetto individualizzato di "inserimento lavorativo".

Il contributo predetto è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia familiari tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti C.C.) o laddove vi siano, questi siano a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere agli alimenti.

Gli utenti che beneficiano dell'assistenza economica continuativa non possono essere ammessi ad altre forme di assistenza a carico del bilancio comunale durante il corso dell'anno.

## **B) Assistenza economica temporanea**

Per assistenza economica temporanea s'intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente, o il relativo nucleo familiare, abitualmente dispone, tendente a far superarre in breve tempo lo stato di disagio che i fruitori attraversano:

Sono da considerarsi eventi personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a)- perdita delle fonti di reddito del capo famiglia;
- b)- stato di separazione, anche di fatto dei coniugi;
- c)- ogni altro evento non specificatamente previsto, assimilabile ai precedenti.

Qualora le condizioni psico-fisiche del richiedente lo consentano, l'assistenza economica temporanea potrà essere concessa sotto forma di espletamento di attività lavorativa per conto dell'Amministrazione comunale attraverso un progetto individualizzato di "inserimento lavorativo".

Il presente contributo, non potrà ripetersi per più di due volte nel corso dell'anno e non potrà essere superiore a € 150,00.

## **2. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

Si tratta di un intervento "Una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover far fronte ad un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.

Sono da considerarsi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) Eventi catastrofici che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare (incendi, crollo dell'abitazione, perdita del capofamiglia, perdita delle attrezzature di lavoro, sfratto ecc.);
- c) Intervento o ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione, certificazione medica, che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purchè non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;
- d) Ogni altro evento tale da incidere e modificare negativamente l'equilibrio familiare.

Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito maggiore rispetto ai parametri previsti dal presente regolamento, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà contingenti e straordinarie.

La misura del contributo straordinario viene determinata in relazione all'entità del bisogno ed alle condizioni economiche del richiedente e dei civilmente obbligati.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di € 300,00. Il presente contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno, e non è cumulabile con altre forme di contributo. E' fatta salva, comunque, l'erogazione di sussidi straordinari urgenti, sino all'importo massimo di € 50,00 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'economista comunale a firma del responsabile del settore Servizi Sociali.

## **3. ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (Inserimento lavorativo)**

L'obiettivo principale del Servizio è il potenziamento delle capacità residue del soggetto nonché della sua autonomia al fine di garantire ed evitare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'assistenza economica finalizzata mira al reinserimento sociale di soggetti portatori di disagio sociale ed economico, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa che porta l'interessato a mettere a disposizione il proprio impegno in uno dei settori organizzati dell'Amministrazione comunale.

L'ammissione a questo tipo di assistenza presuppone sempre che la situazione reddituale del richiedente sia inferiore ai parametri assistenziali previsti nell'art. 5 del presente Regolamento, e che sia previsto un intervento di assistenza economica ordinaria, temporanea o continuativa.

Per ogni assistito verrà stilato dall'equipe del Servizio Sociale un programma personalizzato contenente le modalità d'impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo. Tale impegno non costituisce rapporto di lavoro dipendente né deve creare dipendenza dal Servizio.

### **Art. 13 Contenuto delle prestazioni**

Il contributo decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo particolari casi in cui, a discrezione del Responsabile del Settore, vengano modificati i termini di decorrenza. Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati verranno erogati mediante la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario.

Qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità della vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito parzialmente e/o totalmente da:

1. erogazione di buoni pasto (qualora venga attuata una convenzione con ristorante o mensa);
2. la corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Progetto Individuale presso esercizi commerciali;
3. pagamento diretto di fatture, conti ed obbligazioni a carico dell'utente, quali ad esempio le bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, energia elettrica, conti di negozi di generi alimentari, il canone di affitto, ecc.);
4. esonero totale o parziale dal pagamento della retta o della parte di retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi comunali.

I diversi interventi indicati nei punti precedenti possono coesistere.

### **Art. 14 Motivi di esclusione dalle prestazioni di assistenza economica**

Non possono essere ammessi alle prestazioni di assistenza economica di cui al presente Regolamento i nuclei familiari o le persone sole che abbiano:

- 1) Reddito superiore al valore ISEE stabilito nell'art. 5;
- 2) Siano in età lavorativa e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute);
- 3) Proprietà di beni immobili, salvo l'abitazione principale, tenuto conto della loro commerciabilità.
- 4) Rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborano nella definizione ed attuazione del progetto d'intervento);
- 5) Non presentino la documentazione richiesta.

## **CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 15 Verifica e controlli**

Sulle attestazioni ISEE presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente Regolamento, possono essere attivati dei controlli secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.



### **Art 16 Azione di Rivalsa**

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale.

L'interessato inoltre perderà il diritto a eventuali successive prestazioni di assistenza economica.

### **Art. 17 Abrogazioni e rinvio dinamico.**

1. E' abrogato l'intero Capo III con i relativi artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del precedente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 23/02/2002, integrato con deliberazione del C.C. n. 037 del 28/12/2004.

2. Per quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

### **Art. 18 Reclami.**

Gli utenti possono presentare per iscritto al Responsabile dei servizi sociali proposte e reclami riguardanti il funzionamento del servizio ai quali va data risposta entro trenta giorni.

### **Art. 19 Tutela dei dati.**

I dati personali degli utenti del servizio di assistenza economica vengono trattati per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'ammissione al servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. La modulistica predisposta per le domande di ammissione contiene l'informativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo richiamato.

### **Art. 20 Entrata in vigore.**

Il presente regolamento, unitamente all'atto di approvazione, è pubblicato per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

### **Art. 21 Pubblicità.**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, va tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne agevolmente visione.

**APPENDICE**



**C O M U N E D I N O R M A**

Piazza I° Maggio, 13 – 04010      Tel. 0773/352808 – Fax 0773/354186 – www.comunedinorma.it  
P.I. 00125240598

**SETTORE 3: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO**

**Al Responsabile del Settore**

**GENERALITA' DEL RICHIEDENTE**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ PR \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Residente a Norma in via /piazza \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ cell, \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

La prestazione finalizzata all'Assistenza Economica in:

- FORMA STRAORDINARIA
- FORMA CONTINUATIVA
- FORMA TEMPORANEA

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

**1.** Che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone che coabitano stabilmente col richiedente:

(riportare anche tutte le persone con le quali non sussiste un legame di parentela)

N°	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela	Professione
1				

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

D\* dichiarante; C= coniuge; F= figlio/a ; A= Altro

Minori

N° \_\_\_\_\_

Invalidi e portatori di handicap con gravità accertata ai sensi dell'art 4 della legge 104/92

N° \_\_\_\_\_

Ultra 65enni

N° \_\_\_\_\_

**2. Che nel nucleo familiare è presente un unico genitore per i seguenti motivi:**

1. Decesso
2. Divorzio
3. Separazione legale (dal \_\_\_\_\_)
4. Carcerazione ( dal \_\_\_\_\_)
5. Recupero terapeutico ( dal \_\_\_\_\_)
6. Ospedalizzazione ( dal \_\_\_\_\_)
7. Altro (es. ragazza madre, emigrato ecc)

**3. Che la situazione abitativa è la seguente:**

- Abita in alloggio con contratto di locazione debitamente registrato sito in via \_\_\_\_\_  
Per un importo mensile pari a € \_\_\_\_\_
- Abita in alloggio in uso gratuito
- Abita in alloggio popolare
- Abita in alloggio di proprietà
- Di avere per l'acquisto dell'alloggio di proprietà contratto un mutuo presso \_\_\_\_\_  
per il quale corrisponde un \_\_\_\_\_
- Abita in alloggio impropriamente adibito a tale uso (roulotte, garage, baracca ecc.)

**4. Di non possedere patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari o postali (riferito a tutti i soggetti componenti il nucleo familiare);**

**5. Di possedere il seguente patrimonio immobiliare:**

N°	Situato nel Comune di	Quota posseduta	Valore ai fini ICI

**6. Che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all'anno \_\_\_\_\_**

così come risulta dall'Indicatore della Situazione Economica Reddituale (**ISR**) è pari a \_\_\_\_\_

e che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **ISEE** è pari a \_\_\_\_\_

**ALLEGA alla presente la sotto elencata documentazione:**

1. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;
2. Certificazione comprovante il reddito di tutto il nucleo familiare (Mod. 730 – unico – Cud, ultima busta paga);
3. Certificato di disoccupazione ( o autocertificazione) di tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa (al compimento del 16° anno di età) aggiornato;
4. Documentazione relativa ad eventuale licenziamento/mobilità;
5. Documentazione relativa ad accertamenti di invalidità;
6. Certificazione medica (se occorre);
7. Certificato di detenzione o dimissioni dal carcere (se occorre);
8. Sentenza di separazione legale o di divorzio con provvedimento dell'autorità giudiziaria (se occorre);
9. Denunce relative a mancato assegno di mantenimento
10. Permesso/carta di soggiorno se dovuta;
11. Ultima ricevuta di affitto con relativo contratto di locazione;
12. Documentazione relativa a mutui o finanziamenti;
13. Ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
14. documentazione e/o certificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.
15. Ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della pratica,
16. Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Norma, \_\_\_\_\_ --

FIRMA

\_\_\_\_\_

Il richiedente prende atto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e 45/04 che i dati forniti in particolare le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale, e notizie relative allo stato patrimoniale, familiare, e stato di salute, sono funzionali allo svolgimento ottimale del servizio richiesto.

I dati potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio di riservatezza.

Il richiedente prende atto altresì che il suo nominativo potrà essere trasmesso alla Polizia Municipale, ad altri uffici ed Enti, per la verifica e l'approfondimento delle dichiarazioni presentate.

Inoltre il sottoscritto prende atto che ogni notizia relativa ai dati e fatti personali dei componenti la propria famiglia potrà essere utilizzata solo per finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata l'attività dell'Ente e del servizio Sociale ivi operante.

Norma, \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**Art. 14 Criteri per la valutazione dello stato di bisogno**

Ogni richiesta verrà valutata dal punto di vista sociale ed economico, con l'assegnazione di punteggi come di seguito riportati:

## Situazione ISEE

da 0,00 a 500,00	Punti 30
Da 501,00 a 1.000,00	Punti 25
Da 1.001,00 a 1.500,00	Punti 20
Da 1.501,00 a 2.000,00	Punti 15
Da 2.001,00 a 2.500,00	Punti 10
Da 2.501,00 a 3.098,74	Punti 5

## SITUAZIONE DI FAMIGLIA

		Numero	Totale
Figlio minore a carico	Punti 10		
Familiari con disabilità a carico	7		
Coniuge a carico	5		
Figli maggiorenni a carico	3		
Altri familiari a carico	3		

## SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno quali:

- vedovanza;
- separazione o divorzio;
- solitudine;
- prole numerosa;
- figli disoccupati a carico;
- abitazione fatiscente;
- canone di locazione mensile superiore a 250,00€;
- carcerazione;
- tossicodipendenza o altre forme di dipendenza;
- altra situazione di disagio assimilabile alle precedenti

Per tali situazioni si attribuisce ad ogni voce un punteggio di 2 punti fino ad ottenere un punteggio massimo di 20.

## SITUAZIONE SANITARIA

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro, sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata da una struttura pubblica, che possono determinare una inabilità permanente

Assenza di problematiche sanitarie	Punti 0		
------------------------------------	---------	--	--

Malattie croniche capofamiglia con riconoscimento invalidità dal 45% al 75%	Punti 5		
Malattie croniche di altro comp, fam. con riconoscimento invalidità dal 45% al 75%	Punti 2		
Malattie croniche capofamiglia con riconoscimento invalidità dal 75% al 100%	10		
Malattie croniche altro fam. con riconoscimento invalidità dal 75% al 100%	5		
Presenza di malati in fase terminale	15		

